



Guardia di Finanza
COMANDO INTERREGIONALE DELL'ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Consiglio Intermedio di Rappresentanza

DELIBERA NR. 3/09^/XI

OGGETTO: *"Riforma della Rappresentanza Militare "*

Il CO.I.R.

LETTA la delibera n. 1/15^/XI pervenuta dal Co.Ba.R. Liguria datata 23/05/2013, avente ad oggetto: Riconoscimento dei diritti sindacali al personale rappresentato;

VISTA la delibera n. 4/06/XI del nostro Organismo del 15 febbraio scorso;

TENUTO CONTO del contenuto delle stesse;

VISTI i documenti approvati nelle Assise Plenarie de L' Aquila e di Castel Porziano (RM);

CONSIDERATO la recente esclusione come parte civile del Co.Ba.R. Piemonte dal processo "No TAV" per gli incidenti del 2011;

TENUTO CONTO che la riforma dell'attuale Rappresentanza Militare appare necessaria in quanto l'attuale sistema è privo di strumenti idonei a garantire in modo adeguato i diritti dei finanziari e la tutela di chi li rappresenta;

DELIBERA

di inviare la stessa al Co.Ce.R. affinché, quanto condiviso da tutta la Rappresentanza Militare della Guardia di Finanza nelle Assise Plenarie de L' Aquila e di CastelPorziano (RM), venga partecipato nelle sedi ritenute più opportune.

La presente delibera approvata all'unanimità (7 votanti) in data 7 giugno 2013, viene inviata a stralcio verbale.

Il Segretario
M.A. Salvatore Colangelo

Il Presidente
Col. Marco Menegazzo



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE LIGURIA
CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA
DELIBERA 1 / 15[^] / XI / 2013

OGGETTO: Riconoscimento dei diritti sindacali al personale rappresentato.

IL CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA LIGURIA

VISTE le delibere approvate negli ultimi mesi da numerosi Consigli di Base, aventi per oggetto la richiesta di riforma della rappresentanza militare ed il riconoscimento dei diritti sindacali anche ai militari;

VALUTATO come un intervento legislativo finalizzato al riconoscimento dei diritti sindacali possa rappresentare la giusta risposta alle attese del personale, e appaia perfettamente in linea sia con l'Ordinamento giuridico democratico del nostro Paese, sia con i Principi della nostra Carta Fondamentale;

LETTO l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Portata dei diritti garantiti – nella parte in cui recita:

“””” 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.””””

VISTO l'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Portata dei diritti garantiti – nella parte in cui recita:

“”” 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.”””;

LETTO l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - Portata dei diritti garantiti – Nella parte in cui recita:

“”” 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.”””;

RITENUTO che l'art. 1475 del decreto legislativo nr. 66/2010 appaia disallineato rispetto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui recita:

Segue

“”” 2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.”””;

LETTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato 2 giugno 1998 n. 1142 “*sul ricorso per l'incostituzionalità dell'art. 8 della legge 382/78*”;

CONSIDERATO come il divieto di divulgazione delle delibere dei Consigli di Base ed Intermedi, fatta eccezione per le delibere del Cocer, posto al punto 5) dell'art. 931 del DPR nr. 90/2010, appaia illogico e discriminante;

RILEVATO come le procedure per l'elezione dei delegati nei Consigli di Base, Intermedi e Centrale, regolate dagli artt. 885 e ss. del DPR 90/2010, non garantiscano la necessaria trasparenza e democraticità del voto: infatti, al personale rappresentato non viene concessa la possibilità di incidere nella elezione dei Delegati dei Consigli Intermedi e Centrale;

LETTA la relazione del Professore Michel Martone illustrata a L'Aquila il 24 gennaio 2008, in occasione dell'Assise Plenaria della Rappresentanza Militare, dal titolo: “*Vedette insonni sul confine*”: a proposito della sindacalizzazione del Corpo della Guardia di Finanza.

CONSIDERATO come nel citato documento vengano illustrate una serie di considerazioni quanto mai attuali, che di seguito si riportano:

«*****»

1) La relazione fra ordinamenti e l'apertura della sentenza Corte Cost. n. 449 del 1999,

in cui afferma, tra l'altro,

”la pronuncia costituzionale contiene un messaggio, recondito ma “progressista”, secondo cui nessun ordinamento, neppure quello militare, è definitivamente impermeabile alle logiche della evoluzione interna dell'ordinamento statuale, che a loro volta riflettono quelle della società.”.

2) L'esperienza del pubblico impiego: un significativo paradigma di sindacalizzazione “piena” di un ordinamento;

3) L'esperienza delle Forze di Polizia ad ordinamento civile: una forma di sindacalizzazione “parziale”;

4) La rappresentanza militare e la sindacalizzazione “monca”,

dove il Professore spiega,

“”” a ben vedere, la resistenza ad una autentica sindacalizzazione dell'Ordinamento delle Forze Armate presenta significative analogie con la resistenza, dottrinale e giurisprudenziale, evidenziata con riferimento all'Ordinamento del Pubblico Impiego.

Segue

La funzione della rappresentanza militare si riduce ad essere quella di "esprimere pareri, formulare richieste, avanzare proposte, formulando istanze di carattere collettivo" al fine di contribuire a "mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione" (art. 1 d.p.r. 691 del 1979).

Sul versante della negoziazione, la procedura cui partecipa la Rappresentanza militare è accomunata alla procedura di approvazione dei contratti collettivi delle Forze di Polizia a ordinamento civile solo sotto il profilo della mera sequenza formale di atti, e della ratifica finale con d.p.r. (art. 2 d. lgs. n. 195 del 1995).

Viceversa, dal punto di vista sostanziale, essa è un copia sbiadita della contrattazione collettiva autenticamente considerata: ed infatti, l'eventuale mancanza di accordo tra la parte datoriale e la rappresentanza militare determina la sostituzione, all'accordo bilaterale, di un atto unilaterale dei Comandanti Generali o del Capo di Stato Maggiore.

Le materie oggetto di negoziazione sono esclusivamente (art. 4 d. lgs. n. 195 del 1995):

- a) trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b) trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari;
- c) durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d) licenze e permessi brevi per esigenze personali;
- e) aspettativa per motivi privati e per infermità;
- f) trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- g) criteri di massima per l'aggiornamento professionale;
- h) istituzione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale.

E' assai significativo rilevare che in nessun caso la rappresentanza militare può occuparsi delle materie inerenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

In altri termini, viene sottratto al confronto sindacale il cuore delle istituzioni militaresche, con tutte le conseguenze pratiche che ne discendono.

E così, a mero titolo esemplificativo, viene sottratta alla cogestione sindacale l'intera disciplina dei trasferimenti, con riguardo alla quale continua ad applicarsi l'imposizione gerarchica unilaterale rispondente a "superiori" finalità logistico-operative.

Ancor più eloquente è, poi, il caso delle sanzioni disciplinari. Emanazione tipica del potere gerarchico già nel lavoro privato, tale istituto trova la sua completa realizzazione nell'apparato gerarchico militaresco, laddove opera con un'asprezza indicativa della mancanza di confronto sindacale sul punto.

Al riguardo, l'art. 13 della legge n. 382 del 1978 è fulgido esempio dello spirito coercitivo che anima il rapporto di impiego alle dipendenze degli ordinamenti militari, laddove annovera, tra le sanzioni disciplinari "di Corpo" predeterminate per legge, la consegna e la consegna di rigore.

Sanzioni che, com'è evidente, integrano veri e propri provvedimenti privativi, per quanto temporaneamente, della libertà personale.

Segue

Tanto che, al riguardo, si sono levate voci che hanno adombrato una illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 13 e 16 Cost..

Peraltro, il diritto di difesa del militare affievolisce ulteriormente con l'art. 16 della legge n. 382 del 1978, ai sensi del quale "avverso le sanzioni disciplinari di Corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico".

Ed è di tutta evidenza che tali limitazioni dei diritti dei lavoratori, per quanto funzionali al servizio dell'ordinamento militare, non si sarebbero potute concepire in presenza di autentiche forme di cogestione in sede sindacale."""

Ed infine conclude:

"""" E' stata ampiamente acclarata, oltre che storicamente dimostrata, l'utilità del sistema di relazioni sindacali nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, e gli effetti benefici che ha avuto la (pur parziale e graduale) sindacalizzazione delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Non a caso, e per motivi intuitivi, i dati sul contenzioso evidenziano una vertenzialità della categoria assai accentuata rispetto ai settori già investiti da un processo di (piena o parziale) sindacalizzazione; inoltre, l'esperienza di alcuni paesi europei (Belgio, Germania, la stessa Spagna), insegna che il riconoscimento di una autentica dimensione sindacale non è andato a detrimento dell'efficienza lavorativa.

Da ultimo, numerose ricerche sociologiche tendono a dimostrare come, in un'organizzazione di lavoro, la rappresentanza delle istanze degli organizzati non è mai di per sé causa di disservizio, ed anzi può divenire fattore di miglioramento di quello stesso servizio.

Prendendo spunto dalle superiori considerazioni, sono intervenute, anche di recente, numerose proposte volte a realizzare una riforma della rappresentanza militare, volta ad avvicinare quest'ultima al paradigma del settore confinante delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Tra di essi, alcuni progetti individuano nel processo di smilitarizzazione del Corpo della Guardia di Finanza lo strumento attraverso il quale quest'ultimo possa conseguire la sua sindacalizzazione, sulla scia di quanto statuito dalla stessa pronuncia costituzionale n. 449 del 1999 (cfr. disegni di legge n. 3309 del 18 dicembre 2007; n. 2846 del 28 giugno 2007).

Non appare questa la sede per affrontare la complessa tematica della residua attualità della componente militaresca del Corpo; basti rilevare, al riguardo, che tale componente risale ad un contesto sociale nel quale la militarizzazione appariva una scelta politica coerente al sistema, oltre che rispondente a ben precise contingenze storiche.

Segue

Piuttosto, in questa sede, appare opportuno valutare la astratta compatibilità tra ordinamento militare (che, fino a prova contraria, è un dato di fatto) e ordinamento intersindacale .

A tal fine, giova richiamare le originarie considerazioni, in ordine alla comune appartenenza dell'ordinamento sindacale e di quello militare all'unico e comune ordinamento statale. Considerazioni fatte proprie dalla Consulta con la più volte citata sentenza del 1999, la quale lascia spiragli per una astratta compatibilità tra i due ordinamenti speciali (militare ed intersindacale) nell'ambito dell'unico, e comune, ordinamento dello Stato.

Pertanto, nulla esclude che un processo di sindacalizzazione possa compiutamente realizzarsi anche nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza, senza che sia di ostacolo a tale aspirazione la matrice militare dell'ordinamento, purché sia mantenuta ferma la distinzione di status tra militare e cittadino, ed anzi assicurando, proprio in tal modo, il riconoscimento di una più compiuta cittadinanza.

Tale differenza di status è imposta dalla specialità della funzione e del servizio militare, nonché dal "sacrale" presidio costituzionale dell'art. 52, e, come tale, essa giustifica, se non impone, limitazioni, ma non assolute preclusioni, alla componente sindacale.

Pertanto, senza scomodare il lungo e riuscito processo di sindacalizzazione "piena" del pubblico impiego, si potrebbe ipotizzare di intraprendere la virtuosa "via mediana" del riconoscimento delle facoltà autentiche e tipiche del sistema sindacale, senza in alcun modo compromettere la funzionalità del Corpo, né indebolire il presidio dell'art. 52 Cost..

Tracciando, di conseguenza, un percorso analogo a quello meritoriamente, e fruttuosamente, intrapreso dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, con la medesima gradualità nei tempi, e parzialità nei contenuti.

Percorso che, tuttavia, può essere altrettanto fruttuosamente perseguito nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, solo se e in quanto l'organizzazione militare, ed in fondo il personale militare di ogni ordine e grado, realizzi almeno due condizioni:

a) una prima, consistente nella disponibilità degli appartenenti al Corpo, ad affrontare, parallelamente agli innegabili vantaggi legati ad un processo di autentica (benché graduale e parziale) sindacalizzazione, anche i relativi oneri, ad esempio in termini di autofinanziamento ;

b) una seconda, più generale, consistente nell'aver "sviluppato gli anticorpi", dal punto di vista della mentalità, per un graduale (e parziale) riconoscimento di diritti sindacali o di rappresentanza, che non sia puro e semplice rivendicazionismo.

Ciò anche perché, soprattutto in questo delicato momento storico, il Paese ha quanto mai bisogno di "vedette insonni" lungo il fragile confine che separa la legalità dall'illegalità. "*****";

segue

foglio nr.6

CONSIDERATO come la relazione contenga linee guida che, ove opportunamente seguite, permetterebbero di addivenire alla riforma da lungo tempo attesa;

CONSIDERATO che le assemblee plenarie della Rappresentanza militare convocate dal Cocer, a L'Aquila nel 2008 e a Castelporziano (RM) nel 2011, rappresentano, ancora oggi, esperienze positive, auspicabilmente da ripetere anche a livello regionale o interregionale;

RITENUTO che le riforme per dare dei buoni risultati necessitino, sia di essere regolate da buone norme, sia di essere accompagnate da una adeguata campagna culturale per essere spiegate ai diretti interessati ed al Paese;

DELIBERA

di interessare il Cocer, tramite il Coir, affinché:

- chiedi l'audizione alle competenti Commissioni Permanenti del Senato e della Camera, affinché solleciti l'avvio dei lavori finalizzati al riconoscimento dei diritti sindacali al personale rappresentato;
- si faccia promotore di una serie di assemblee a livello Regionale, aventi per tema "i diritti del personale rappresentato".

Genova, 23/05/2013

PRESENTI	09	FAVOREVOLI	09	CONTRARI	==	ASTENUTI	==
----------	----	------------	----	----------	----	----------	----

Il Segretario
Br.c. Domenico Belcastro

Il Presidente
Col. R.T.L.A. Gian Raffaele Guariniello